



**Guardia di Finanza**  
**COMANDO OPERATIVO AERONAVALE**  
**CONSIGLIO DI BASE DI RAPPRESENTANZA**

**Delibera n. 47/XI**

**Oggetto:** Indennità di cui all'art. 66 – comma 2 – D.P.R. nr. 254/99 (c.d. supporto logistico).

**IL Co.Ba.R.**

**VISTO**  
**CONSIDERATO**  
**VISTO**

l'art. 905 del D.P.R. 90/2010 (T.U.O.M.);  
la volontà espressa dal Consiglio di Rappresentanza,  
che l'art. 66 – 2° comma – del D.P.R. n. 254/99 (All. 1) prevede che  
l'indennità in oggetto indicata compete *al personale specializzato delle  
Forze di Polizia (requisito soggettivo) effettivamente impiegato in  
modo esclusivo nei comandi e reparti logistico-addestrativi a supporto  
del dispositivo navale (requisito oggettivo), con le modalità previste  
per il personale imbarcato.*

**PRESO ATTO**

che il Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Navale di Formia con  
l'entrata in vigore della circolare nr. 316490 del 26/10/2011 (All. 2)  
dell'Ufficio Navale del Comando Generale, in data 01/12/2011, in  
forza del punto 4. della stessa, ha sospeso definitivamente  
l'attribuzione dell'indennità di cui all'art. 66 – comma 2 – D.P.R. nr.  
254/99 (c.d. supporto logistico) in favore del personale specializzato  
appartenente al contingente ordinario effettivamente impiegato in  
modo esclusivo nei comandi e reparti logistico-addestrativi a supporto  
del dispositivo navale.

**ACCERTATO**

**che tale decurtazione di trattamento economico appare destituita  
di ogni fondamento giuridico e/o sostanziale, atteso che, ante e  
post l'entrata in vigore della circolare nr. 316490/2011 (01/12/2011),  
nulla è mutato in ordine al quadro legislativo di riferimento,  
all'incarico/impiego matricolare assegnato, alla specializzazione  
posseduta ed alle effettive mansioni espletate dal personale  
interessato. I militari appartenenti al contingente navale e, quindi, in  
possesso di una delle specializzazioni di cui al pertinente (del Servizio  
Navale) allegato della circolare nr. 123000/edizione 2005 recante  
"Norme generali e particolari sull'addestramento della Guardia di  
Finanza" e successive modifiche ed integrazioni (All. 3), richiamato al  
punto 4. della predetta circolare 316490/2011, impiegati nelle  
medesime articolazioni, nessuna esclusa, dei Gruppi Aeronavali ove è  
in forza il personale che ha manifestato la volontà ad esperire ricorso  
amministrativo, sono costantemente e regolarmente destinatari  
dell'indennità di cui all'art. 66 – comma 2 – D.P.R. nr. 254/99 (c.d.  
supporto logistico). Ciò dimostra, al di là di qualsivoglia  
considerazione in ordine alla specificità di ogni singola articolazione,  
l'indiscussa sussistenza del **requisito oggettivo**: qualora venisse  
meno tale requisito anche il personale appartenente al contingente  
navale, con l'entrata in vigore della circolare 316490/2011, avrebbe**

dovuto subire un trattamento economico *in peius*. Ad ogni buon fine, si evidenzia che i Gruppi Aeronavali non sono Comando di esecuzione/operativo del servizio bensì di funzionamento/supporto al servizio: basti pensare al fatto che essi, a differenza dei dipendenti Reparti con elevata proiezione operativa, non sono dotati di alcun mezzo operativo aereo e/o navale e sono costituiti, oltretutto dal Comandante solo da tre articolazioni/uffici.

Quanto sopra trova conforto normativo, da ultimo, proprio nella circolare 316490/2011 che ha determinato la sospensione dell'attribuzione dell'indennità di cui all'art. 66 – comma 2 – D.P.R. nr. 254/99 (c.d. supporto logistico) in favore del personale specializzato appartenente al contingente ordinario effettivamente impiegato in modo esclusivo nei comandi e reparti logistico-addestrativi a supporto del dispositivo navale, in quanto nell'allegato 1 a quest'ultima circolare i Gruppi Aeronavali, senza limitazione alcuna, sono espressamente ricompresi nell'*elenco dei Comandi e/o Reparti che assicurano il supporto logistico-addestrativo al dispositivo navale*.

Per quanto concerne la sussistenza del **requisito soggettivo**, che il legislatore ha configurato nel possesso della **specializzazione**, senza distinguo alcuno, prima di entrare nel merito della questione, occorre ribadire il concetto di carattere generale, già espresso in tema di requisito oggettivo: tutti i militari **specializzati** del contingente ordinario in forza ai Gruppi Aeronavali dall'1/1/1998 (data di entrata in vigore dell'art. 66 del D.P.R. 254/99), analogamente ai loro colleghi di Reparto e d'Ufficio del contingente navale, sono già stati destinatari dello specifico trattamento economico.

Tale riconoscimento economico, con l'entrata in vigore della circolare 316490/2011 (1/12/2011), è stato definitivamente sospeso dal proprio Ente Amministrativo, senza che sia intervenuta mutazione alcuna del reparto/articolazione di assegnazione, della specializzazione posseduta, dell'incarico/impiego ricoperto, delle mansioni espletate del personale interessato.

Il *modus operandi* del Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Navale di Formia contrasta, peraltro, col *principio ermeneutico* espresso dal Consiglio di Stato e richiamato proprio dal Comando Generale con circolare nr. 123031/2013 (All. 4), in base al quale, l'Alto Consesso considera determinante, ai fini solutori delle problematiche afferenti il trattamento economico, *non tanto l'assenza/presenza di statuizioni normative, quanto le attività svolte e le relative condizioni d'impiego del personale interessato*.

Da ciò, ad attività svolte e condizioni d'impiego immutate delle due l'una: o l'Amministrazione ha erroneamente riconosciuto l'indennità di cui all'art. 66 – comma 2 – D.P.R. nr. 254/99 (c.d. supporto logistico) sino al 30/11/2011 a favore del personale in esame oppure ne ha erroneamente sospeso il riconoscimento dal 01/12/2011. Chiaramente questo Co.Ba.R. è del parere che sia valida la seconda delle due possibilità prospettate.

La sola causa di sospensione definitiva dell'indennità di cui all'art. 66 – comma 2 – D.P.R. nr. 254/99 (c.d. supporto logistico) in favore del personale specializzato appartenente al contingente ordinario effettivamente impiegato in modo esclusivo nei comandi e reparti logistico-addestrativi a supporto del dispositivo navale addotta dal Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Navale di Formia è costituita dal mancato "*possesso di una delle specializzazioni di cui al pertinente (del Servizio Navale) allegato della circolare nr. 123000/edizione 2005 recante "Norme generali e particolari*

*sull'addestramento della Guardia di Finanza" e successive modifiche ed integrazioni"*.

Il pertinente allegato della circolare n. 123000/2005 (del Servizio Navale) prevede specializzazioni acquisibili unicamente dal personale appartenente al contingente navale e non anche dal personale appartenente al contingente ordinario ancorchè operante nel comparto navale.

Sotto il profilo del diritto, si deve tener in debito conto che il legislatore non ha previsto alcun distinguo in tema di requisito soggettivo (*personale specializzato delle Forze di Polizia effettivamente impiegato.....*). Evidentemente la legittimazione dell'Amministrazione nel riconoscere ininterrottamente l'indennità di cui all'art. 66 – comma 2 – D.P.R. nr. 254/99 (c.d. supporto logistico) in favore del personale specializzato appartenente al contingente ordinario effettivamente impiegato in modo esclusivo nei comandi e reparti logistico-addestrativi a supporto del dispositivo navale dall'1/1/1998 al 30/11/2011 è supportata anche dall'assenza di ulteriori limitazioni di sorta in tema di "requisito soggettivo" nella previsione legislativa di riferimento.

La diversa specializzazione posseduta, unica e sola causa di esclusione addotta dal proprio Ente Amministrativo per motivare la sospensione definitiva, a far data dall'1/12/2011, dell'emolumento *de quo* in favore del personale specializzato appartenente al contingente ordinario effettivamente impiegato in modo esclusivo nei comandi e reparti logistico-addestrativi a supporto del dispositivo navale non comporta alcuna differenza né in punto di diritto né in punto di fatto: l'incarico/impiego ai fini matricolari ai militari specializzati, sia appartenenti al contingente navale che al contingente ordinario, nell'ambito di una delle articolazioni dei Gruppi Aeronavali, è assegnato a prescindere dalla specializzazione posseduta e, allo stesso tempo, le attività effettivamente svolte dal personale specializzato appartenente al contingente navale ovvero ordinario ed in forza ai suddetti uffici dei Gruppi Aeronavali prescindono dalla specializzazione posseduta. Ad esempio nel caso del Gruppo Aeronavale di Taranto, in due articolazioni su tre, l'incarico di Capo Sezione è ricoperto dal personale specializzato appartenente al contingente ordinario e, pertanto, qualora si prendesse per buona l'interpretazione restrittiva del Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Navale di Formia, si perverrebbe al paradosso che al personale specializzato subordinato verrebbe riconosciuto un *quid* in più rispetto ai loro Capi Sezione specializzati che, oltre a svolgere le medesime mansioni, in forza del loro incarico, sono tenuti a sovrintendere e revisionare il lavoro svolto dai propri collaboratori.

Il punto 4. della circolare 316490/2011 emanata dall'Ufficio Navale del Comando Generale si riferisce al *personale operante nel comparto navale, in possesso di una delle specializzazioni di cui al pertinente (del Servizio Navale) allegato della circolare nr. 123000/edizione 2005 recante "Norme generali e particolari sull'addestramento della Guardia di Finanza" e successive modifiche ed integrazioni...omissis..., **allorquando non percettore dell'indennità di imbarco** di cui al combinato disposto dell'art. 4 della legge 78/83 del D.P.R. 11 ottobre 1988 e, pertanto, non attiene al personale specializzato appartenente al contingente ordinario operante nel comparto navale ed effettivamente impiegato in modo esclusivo nei comandi e reparti logistico-addestrativi a supporto del dispositivo navale, in quanto, in capo a quest'ultimo, non si potranno mai*

configurare le condizioni di essere in possesso di una delle specializzazioni del Servizio Navale oppure di essere percettori dell'indennità d'imbarco.

Al riguardo, appare appena il caso di precisare che le precedenti circolari che hanno regolato la materia del riconoscimento dell'emolumento in parola a favore del personale specializzato appartenente al contingente ordinario effettivamente impiegato in modo esclusivo nei comandi e reparti logistico-addestrativi a supporto del dispositivo navale sono state emanate dall'allora Servizio Amministrativo (ora Trattamento Economico del Personale in Servizio) del Comando Generale: foglio nr. 27438 in data 22/02/2001 (All. 5) e circolare nr. 283106 in data 21/08/2003 (All. 6) e non dicesi non dall'Ufficio Navale del Comando Generale che, evidentemente, non è competente a regolamentare il trattamento economico del personale specializzato avulso dal contingente navale ma che per diverse ragioni è in servizio presso i reparti navali del Corpo.

### SI EVIDENZIA

che:

- nel citato punto 4. della circolare 316490/2011 dell'Ufficio Navale del Comando Generale non è presente alcun divieto espresso circa il riconoscimento dell'indennità di cui all'art. 66 – comma 2 – D.P.R. nr. 254/99 (c.d. supporto logistico) in favore del personale specializzato appartenente al contingente ordinario effettivamente impiegato in modo esclusivo nei comandi e reparti logistico-addestrativi a supporto del dispositivo navale;
- l'Ufficio Navale del Comando Generale, in vigore dell'art. 66 del D.P.R. 254/99, a condizioni d'impiego immutate del personale specializzato appartenente al contingente ordinario effettivamente impiegato in modo esclusivo nei comandi e reparti logistico-addestrativi a supporto del dispositivo navale, con il menzionato foglio nr. 27438 in data 22/02/2001 (All. 5) aveva già acclarato l'estensione dell'indennità in argomento nei confronti del suddetto personale, fornendo uno specifico **parere** tecnico favorevole.

### CONCLUSIVAMENTE

si rappresenta che, in base alla *ratio* della norma di legge espressamente esplicitata al punto 1. - primo capoverso della circolare n. 283106/2003 (All. 6), secondo la quale *la norma in argomento, in sede di concertazione, è stata genericamente così formulata in quanto necessariamente attagliata a tutte le Forze di Polizia che, a differenza del Corpo, non hanno uno specifico contingente di mare*, nelle altre Forze di Polizia l'appartenenza al contingente di mare non può costituire in alcun modo una discriminante ai fini del riconoscimento dell'indennità di cui all'art. 66 – comma 2 – D.P.R. nr. 254/99 (c.d. supporto logistico). Pertanto, l'interpretazione restrittiva del Reparto T.L.A. Navale della circolare nr. 316490/2011 dell'Ufficio Navale del Comando Generale determina anche una sperequazione di trattamento economico tra personale appartenente a diverse Forze di Polizia, contravvenendo, così, alla più volte auspicata armonizzazione di trattamento economico tra le diverse Forze di Polizia,

### VALUTATO

che la tematica trova fondamento in una precedente delibera di questo Consiglio (02/05/XI) che, ad oggi, non ha ottenuto riscontro da parte del C.U.B.

## DELIBERA

- di chiedere al C.U.B. di interessarsi affinché la problematica trovi la giusta soluzione all'interno dell'Amministrazione al fine ultimo di non instaurare procedimenti amministrativi presso i competenti T.A.R. con grave pregiudizio, anche economico, in caso di soccombenza dell'Amministrazione che questo Consiglio ritiene possibile alla luce della argomentazioni sopra proposte.
- trasmette la presente al CUB a stralcio verbale;
- per la risposta, la presente delibera viene inviata, per quanto di competenza:
  - o al CUB;
  - o al Co.I.R. del Comando Aeronavale Centrale;
- ai sensi dell'art. 908 del D.P.R. 90/2010 (T.U.O.M.), venga data tempestiva diffusione della delibera attraverso la pubblicazione del portale Intranet;
- ai sensi dell'art. 931 del D.P.R. 90/2010 (T.U.O.M.), venga esposta agli albi della sede e dei Comandi dipendenti;
- venga inviata la delibera a mezzo mailing list a tutti i rappresentati;
- che la risposta contenga le motivazioni ad ogni eventuale mancato accoglimento ovvero accoglimento parziale;
- ai sensi dell'art. 924 del D.P.R. 90/2010 (T.U.O.M.), dovrà rimanere esposta sino alla formulazione della risposta e, quindi, per un ulteriore periodo di 30 (trenta) giorni.

La presente delibera, approvata all'unanimità, viene inviata a stralcio verbale.

PRESENTI	FAVOREVOLI	CONTRARI	ASTENUTI
6	6	0	0

Taranto, 13 settembre 2013

**IL SEGRETARIO**  
M.A. Rosario **LEONARDO**

**IL PRESIDENTE**  
Ten. Col. **Rocco Nicola SAVINO**

D.P.R. 16-3-1999 n. 254

Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 agosto 1999, n. 180, S.O.

## **66. Norme transitorie e finali.**

1. Sulle procedure e sui tempi di attuazione delle stabili modifiche degli assetti organizzativi di cui all'articolo 54, comma 2, per ciò che può attenerne agli orari di lavoro, viene data informazione preventiva ai COCER, i quali entro 15 giorni formulano pareri. I COCER possono esprimere i predetti pareri anche nell'ambito di incontri con le Amministrazioni, dei quali viene redatto verbale.

2. L'indennità prevista dall'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1988 - registrato dalla Corte dei conti in data 12 dicembre 1988, Reg. n. 59/Finanze, foglio n. 173 - al punto *b*) dell'annessa tabella A, compete, nella misura del 50%, al personale specializzato delle Forze di Polizia effettivamente impiegato in modo esclusivo nei comandi e reparti logistico-addestrativi a supporto del dispositivo navale, con le modalità previste per il personale imbarcato <sup>(105)</sup>.

(105) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente decreto, nei confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26, D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.



# COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

VII Reparto – Ufficio Navale/AA.GG.

Nr.	Comando Generale GdF		/520	Roma,
	Prot. Partenza	0316490/11 - 26/10/2011		
				

**OGGETTO:** Tabelle organiche del personale del contingente di mare impiegato nei Reparti Navali ed Ordinari.


- ALL'ISPettorato PER GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE GUARDIA DI FINANZA = ROMA
- AI COMANDI INTERREGIONALI GUARDIA DI FINANZA = LORO SEDI
- AL COMANDO REPARTI SPECIALI GUARDIA DI FINANZA = ROMA
- AL COMANDO AERONAVALE CENTRALE GUARDIA DI FINANZA = ROMA
- ALLA SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI GUARDIA DI FINANZA = L'AQUILA
- ALLA LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA = BARI (PALESE)
- AL CENTRO SPORTIVO GUARDIA DI FINANZA = ROMA (CASTELPORZIANO)
- AI COMANDI REGIONALI GUARDIA DI FINANZA = LORO SEDI
- AL COMANDO OPERATIVO AERONAVALE GUARDIA DI FINANZA = POMEZIA (PRATICA DI MARE)
- AL CENTRO DI COOPERAZIONE AERONAVALE GUARDIA DI FINANZA = GAETA
- ALLA SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA = GAETA
- AI COMANDI PROVINCIALI GUARDIA DI FINANZA = LORO SEDI
- AI REPARTI OPERATIVI AERONAVALI GUARDIA DI FINANZA = LORO SEDI
- AI GRUPPI AERONAVALI GUARDIA DI FINANZA = LORO SEDI
- AL QUARTIER GENERALE GUARDIA DI FINANZA = ROMA
- AL REPARTO TECNICO LOGISTICO AMMINISTRATIVO DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE GUARDIA DI FINANZA = ROMA (LIDO DI OSTIA)
- AL REPARTO TECNICO LOGISTICO AMMINISTRATIVO DEI REPARTI SPECIALI GUARDIA DI FINANZA = ROMA
- AL REPARTO TECNICO LOGISTICO AMMINISTRATIVO NAVALE GUARDIA DI FINANZA = FORMIA
- AI REPARTI TECNICI LOGISTICI AMMINISTRATIVI GUARDIA DI FINANZA = LORO SEDI

1. La revisione del Comparto aeronavale avviata con circolare 10000, datata 23 gennaio 2006 unitamente alla formalizzazione del nuovo Decreto Interdirettoriale di ripartizione specialistica del personale del contingente di mare, di cui all'art.9 della Legge 23 aprile 1959, nr. 189 e successive modifiche ed integrazioni, formalizzato in data 2 novembre 2010, hanno comportato l'adozione di correlati provvedimenti per l'ottimizzazione

dell'impiego dei nuovi profili specialistici del personale del Comparto navale e l'adozione di nuove tabelle di equipaggiamento delle unità navali del Corpo.

2. Conseguentemente, si è reso necessario rivisitare organicamente le risorse del personale specializzato del contingente di mare destinato al funzionamento dei Reparti navali del Corpo. E' da evidenziare che le citate posizioni organiche presso i Reparti Ordinari, indipendentemente dalle specializzazioni previste dalle annesso tabelle, sono **prioritariamente destinate** al personale privo di specializzazione o che per età, stato di salute o evidenti motivi di opportunità di volta in volta rappresentati alle competenti articolazioni del Comando Generale e, previo concorde parere dell'Ufficio Navale, non trovano utile impiego a bordo o, in subordine, presso le articolazioni interne dei Reparti navali.
3. Per quanto attiene alle articolazioni interne delle Stazioni Navali/Stazioni Navali di Manovra nonché alle Sezioni Operative Navali, sarà cura dei singoli Comandanti procedere ad attuare il personale facente parte delle Sezioni/Squadre Unità Navali con il personale delle altre articolazioni interne, affinché siano assicurati omogenei periodi di imbarco sulle unità navali a tutto il personale specializzato, in armonia con le disposizioni relative alla *"Disciplina dell'imbarco sulle unità navali del Corpo"*.
4. Al personale operante nel Comparto navale, in possesso di una delle specializzazioni del Servizio Navale di cui al pertinente allegato della circolare 123000/edizione 2005 recante *"Norme generali e particolari sull'addestramento nella Guardia di Finanza"* e successive modifiche ed integrazioni, **effettivamente impiegato in modo esclusivo** nei Comandi, Reparti ed articolazioni logistico/addestrative a supporto del dispositivo navale, **allorquando non percettore dell'indennità di "imbarco"**, di cui al combinato disposto dell'art. 4 della Legge 78/83 e del D.P.R. 11 ottobre 1988 o, **in alternativa**, dell'indennità di *"trascinamento"*, di cui al combinato disposto dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 394/95 e dell'art.52, comma 3, del D.P.R. 254/99, **compete l'indennità di cui all'art.66, comma 2, del citato D.P.R. 254/99.**  
I Comandi e/o Reparti riepilogati in allegato 1, che assicurano il citato supporto, sono individuati in tutti i Comandi e Reparti del Corpo che, inquadrando risorse organiche specializzate del contingente di mare, assicurano, in maniera esclusiva, attività di supporto **logistico/addestrativo** al dispositivo navale.
5. A decorrere dall'entrata in vigore del presente provvedimento, è abrogata la circolare 148595/333 del 11 maggio 2001 ed ogni altra disposizione in contrasto con la presente.

IL COMANDANTE GENERALE  
(Gen. C.A. Nino Di Paolo)





## COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

VII Reparto – Ufficio Navale/AA.GG.

Elenco dei Comandi e/o Reparti che assicurano il supporto logistico-addestrativo al dispositivo Navale.

1. Comando Generale;
2. Comando Aeronavale Centrale;
3. Scuola Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanzieri;
4. Legione Allievi;
5. Comandi Regionali;
6. Comando Operativo Aeronavale;
7. Comando Logistico Aeronavale;
8. Re.T.L.A. Navale;
9. Centro di Cooperazione Aeronavale;
10. Scuola Nautica;
11. Comandi Provinciali;
12. Reparti Operativi Aeronavali;
13. Gruppi Aeronavali;
14. Quartier Generale;
15. Reparti Tecnico Logistici Amministrativi;
16. Stazioni Navali/Stazioni Navali Manovra;
17. Nuclei di Manovra;
18. Sezioni Operative Navali;
19. Quarto Nucleo Atleti - Sezione Vela del Centro Sportivo;
20. I Contingenti/Nuclei del Corpo fuori area, in contesti delle missioni internazionali, che impiegano risorse in possesso di specializzazioni del Servizio Navale assicurando il prescritto, esclusivo supporto logistico/addestrativo al dispositivo navale.

IL COMANDANTE GENERALE  
(Gen. C.A. Nino Di Paolo)

ALL. 3



**COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA**  
I Reparto – Ufficio Reclutamento e Addestramento



**CIRCOLARE N. 123000/Edizione 2005**

Aggiornamento del 12 APR. 2012

**NORME GENERALI E PARTICOLARI  
SULL'ADDESTRAMENTO NELLA GUARDIA DI  
FINANZA**

**SERVIZIO NAVALE****SPECIALIZZAZIONI, ABILITAZIONI E QUALIFICAZIONI**

<b>COD. MECC.</b>	<b>SPECIALIZZAZIONE</b>	<b>COD. MECC.</b>	<b>ABILITAZIONE</b>	<b>COD. MECC.</b>	<b>QUALIFICAZIONE</b>
	<p><b>UFFICIALI</b> Comandante di Stazione e Unità Navale</p> <p><b>ISPETTORI</b> Nocchiere abilitato al Comando Nocchiere</p> <p>Tecnico di macchine</p> <p>Tecnico dei sistemi elettronici di comunicazione e di scoperta</p> <p>Sommozzatore O.S.S.P.</p>		<p><b>UFFICIALI</b> Istruttore Comandante Unità Navali Istruttore Aerocooperazione</p> <p><b>ISPETTORI</b> Comando vedette velocissime</p> <p>Comando unità d'altura Istruttore Comandante Unità Navali Istruttore alta velocità Compensatore bussole magnetiche</p> <p>Direzione e manutenzione grandi motori Direzione vedette velocissime Meccanico congegnatore Carpentiere</p> <p>Radiomontatore</p> <p>Radarmontatore</p> <p>Condotta mezzi minori Ricognitore ordigni esplosivi Operatore rov Operatore cinefotografico</p>		<p><b>UFFICIALI</b> Coordinatore equipe subacquea Aerocooperazione</p> <p>Comando e Controllo</p> <p><b>ISPETTORI</b> Aerocooperazione</p> <p>Comando e Controllo Sopravvivenza in mare Primo soccorso Antincendio avanzato Furiere Archeologia subacquea</p>
	<p><b>SOVRINTENDENTI, APPUNTATI E FINANZIERI</b> Nocchiere</p>		<p><b>SOVRINTENDENTI, APPUNTATI E FINANZIERI</b> Condotta mezzi Operatore tic Operatore radarista Impiego alta velocità</p> <p>O.S.S.A.L.C. (Operatore subacqueo servizi sicurezza abilitato lavori carena)</p>		<p><b>SOVRINTENDENTI, APPUNTATI E FINANZIERI</b> Addetto sala operativa Primo soccorso Sopravvivenza in mare Antincendio avanzato</p> <p>Furiere Manutenzione piccoli motori Manutenzione grandi motori</p>


	<p>Motorista navale</p> <p>Operatori di sistema</p> <p>Sommizzatore O.S.S.P.</p>		<p>Meccanico congegnatore</p> <p>Carpentiere navale</p> <p>Impiego alta velocità</p> <p>Radiomontatore</p> <p>Radarmontatore</p> <p>Impiego alta velocità</p> <p>Condotta mezzi minori</p> <p>Operatore rov</p> <p>Ricognitore ordigni esplosivi</p> <p>Operatore cinefotografico</p>		<p>Manutenzione impianti di clorazione</p> <p>Manutenzione apparati propulsivi</p> <p>Tecnico materiali compositi</p> <p>Archeologia subacquea</p>
--	--	--	---	--	--

ALL. 4



# COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

VI Reparto - Affari Giuridici e Legislativi  
Ufficio Trattamento Economico Personale in Servizio



/62

Roma,

OGGETTO: Indennità per servizi di ordine pubblico in sede e fuori sede.

- ALL'ISPettorATO PER GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE  
GUARDIA DI FINANZA ROMA
- AI COMANDI INTERREGIONALI GUARDIA DI FINANZA LORO SEDI
- AL COMANDO REPARTI SPECIALI GUARDIA DI FINANZA ROMA
- AL COMANDO AERONAVALE CENTRALE GUARDIA DI FINANZA ROMA
- ALL'ACCADEMIA GUARDIA DI FINANZA BERGAMO
- ALLA SCUOLA DI POLIZIA TRIBUTARIA GUARDIA DI FINANZA ROMA  
(LIDO DI OSTIA)
- ALLA SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI  
GUARDIA DI FINANZA L'AQUILA
- ALLA LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA BARI  
(PALESE)
- AL CENTRO DI RECLUTAMENTO GUARDIA DI FINANZA ROMA  
(LIDO DI OSTIA)
- AL CENTRO SPORTIVO GUARDIA DI FINANZA ROMA  
(CASTELPORZIANO)
- AL CENTRO ADDESTRAMENTO DI SPECIALIZZAZIONE  
GUARDIA DI FINANZA ORVIETO
- AI COMANDI REGIONALI GUARDIA DI FINANZA LORO SEDI
- AL COMANDO TUTELA DELLA FINANZA PUBBLICA  
GUARDIA DI FINANZA ROMA
- AL COMANDO TUTELA DELL'ECONOMIA GUARDIA DI FINANZA ROMA
- AL COMANDO UNITA' SPECIALI GUARDIA DI FINANZA ROMA
- AL COMANDO OPERATIVO AERONAVALE GUARDIA DI FINANZA POMEZIA  
(PRATICA DI MARE)
- AL CENTRO DI COOPERAZIONE AERONAVALE  
GUARDIA DI FINANZA GAETA
- ALL'ACCADEMIA - II BATTAGLIONE ALLIEVI  
GUARDIA DI FINANZA ROMA  
(CASTELPORZIANO)
- ALLA SCUOLA ALPINA GUARDIA DI FINANZA PREDAZZO
- ALLA SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA GAETA
- ALLA SCUOLA AA.FF. GUARDIA DI FINANZA BARI  
(PALESE)

<b>AL CENTRO SPORTIVO - GRUPPO POLISPORTIVO FIAMME GIALLE GUARDIA DI FINANZA</b>	<b>ROMA (CASTELPORZIANO)</b>
<b>AI COMANDI PROVINCIALI GUARDIA DI FINANZA</b>	<b>LORO SEDI</b>
<b>AI REPARTI OPERATIVI AERONAVALI GUARDIA DI FINANZA</b>	<b>LORO SEDI</b>
<b>AL NUCLEO SPECIALE ENTRATE GUARDIA DI FINANZA</b>	<b>ROMA</b>
<b>AL NUCLEO SPECIALE SPESA PUBBLICA E REPRESSIONE FRODI COMUNITARIE GUARDIA DI FINANZA</b>	<b>ROMA</b>
<b>AL NUCLEO SPECIALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE GUARDIA DI FINANZA</b>	<b>ROMA</b>
<b>AL NUCLEO SPECIALE POLIZIA VALUTARIA GUARDIA DI FINANZA</b>	<b>ROMA</b>
<b>AL SERVIZIO CENTRALE INVESTIGAZIONE CRIMINALITA' ORGANIZZATA GUARDIA DI FINANZA</b>	<b>ROMA</b>
<b>AL NUCLEO SPECIALE COMMISSIONI PARLAMENTARI D'INCHIESTA GUARDIA DI FINANZA</b>	<b>ROMA</b>
<b>AL NUCLEO SPECIALE PRIVACY GUARDIA DI FINANZA</b>	<b>ROMA</b>
<b>AL NUCLEO SPECIALE FRODI TECNOLOGICHE GUARDIA DI FINANZA</b>	<b>ROMA</b>
<b>AL NUCLEO SPECIALE TUTELA MERCATI GUARDIA DI FINANZA</b>	<b>ROMA</b>
<b>AL NUCLEO SPECIALE PER LA RADIODIFFUSIONE E L'EDITORIA GUARDIA DI FINANZA</b>	<b>ROMA</b>
<b>AL GRUPPO ESPLORAZIONE AEROMARITTIMA GUARDIA DI FINANZA</b>	<b>POMEZIA (PRATICA DI MARE)</b>
<b>AI GRUPPI AERONAVALI GUARDIA DI FINANZA</b>	<b>LORO SEDI</b>
<b>AL QUARTIER GENERALE GUARDIA DI FINANZA</b>	<b>ROMA</b>
<b>AL CENTRO LOGISTICO GUARDIA DI FINANZA</b>	<b>ROMA</b>
<b>AL REPARTO TECNICO LOGISTICO AMMINISTRATIVO DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE GUARDIA DI FINANZA</b>	<b>ROMA (LIDO DI OSTIA)</b>
<b>AL REPARTO TECNICO LOGISTICO AMMINISTRATIVO DEI REPARTI SPECIALI GUARDIA DI FINANZA</b>	<b>ROMA</b>
<b>AL REPARTO TECNICO LOGISTICO AMMINISTRATIVO NAVALE GUARDIA DI FINANZA</b>	<b>FORMIA</b>
<b>AL REPARTO TECNICO LOGISTICO AMMINISTRATIVO AEREO GUARDIA DI FINANZA</b>	<b>POMEZIA (PRATICA DI MARE)</b>
<b>AI REPARTI TECNICI LOGISTICI AMMINISTRATIVI GUARDIA DI FINANZA</b>	<b>LORO SEDI</b>
<b>AI CENTRI DI ADDESTRAMENTO GUARDIA DI FINANZA</b>	<b>LORO SEDI</b>
<b>AL CENTRO NAVALE GUARDIA DI FINANZA</b>	<b>GAETA</b>
<b>AL CENTRO DI AVIAZIONE GUARDIA DI FINANZA</b>	<b>POMEZIA (PRATICA DI MARE)</b>
<b>AI NUCLEI DI POLIZIA TRIBUTARIA GUARDIA DI FINANZA</b>	<b>LORO SEDI</b>
<b>AI GRUPPI GUARDIA DI FINANZA</b>	<b>LORO SEDI</b>
<b>AI GRUPPI PRONTO IMPIEGO GUARDIA DI FINANZA</b>	<b>LORO SEDI</b>
<b>ALLE STAZIONI NAVALI GUARDIA DI FINANZA</b>	<b>LORO SEDI</b>
<b>ALLE SEZIONI AEREE GUARDIA DI FINANZA</b>	<b>LORO SEDI</b>
<b>ALLE STAZIONI NAVALI DI MANOVRA GUARDIA DI FINANZA</b>	<b>LORO SEDI</b>
<b>ALLE SEZIONI AEREE DI MANOVRA GUARDIA DI FINANZA</b>	<b>LORO SEDI</b>
<b>AL REPARTO TECNICO LOGISTICO AMMINISTRATIVO NAVALE II REPARTO TECNICO DI SUPPORTO GUARDIA DI FINANZA</b>	<b>NAPOLI (NISIDA)</b>

AL CENTRO SPORTIVO - I NUCLEO ATLETI GUARDIA DI FINANZA	ROMA (CASTELPORZIANO)
AL CENTRO SPORTIVO - II NUCLEO ATLETI GUARDIA DI FINANZA	ROMA (CASTELPORZIANO)
AL CENTRO SPORTIVO - III NUCLEO ATLETI GUARDIA DI FINANZA	SABAUDIA
AL CENTRO SPORTIVO - IV NUCLEO ATLETI GUARDIA DI FINANZA	GAETA
AL CENTRO SPORTIVO - V NUCLEO ATLETI GUARDIA DI FINANZA	PREDAZZO
AL CENTRO ADDESTRAMENTO DI SPECIALIZZAZIONE CORSO ALLEVAMENTO E ADDESTRAMENTO CINOFILO GUARDIA DI FINANZA	CASTIGLIONE DEL LAGO
ALLE COMPAGNIE GUARDIA DI FINANZA	LORO SEDI
ALLE TENENZE GUARDIA DI FINANZA	LORO SEDI
ALLE STAZIONI NAVALI DI MANOVRA - NUCLEI DI MANOVRA GUARDIA DI FINANZA	LORO SEDI
ALLE SEZIONI OPERATIVE NAVALI GUARDIA DI FINANZA	LORO SEDI
ALLE BRIGATE GUARDIA DI FINANZA	LORO SEDI
ALLE STAZIONI DI SOCCORSO ALPINO GUARDIA DI FINANZA	LORO SEDI
ALLA SEZIONE COCER GUARDIA DI FINANZA	ROMA

## 1. Premessa.

La presente direttiva si prefigge lo scopo di **compendiare**, riassetandole, tutte le disposizioni applicative emanate nel tempo con riguardo alle indennità in oggetto.

## 2. Indennità di ordine pubblico in sede.

### a. Quadro normativo di riferimento.

L'indennità di ordine pubblico in sede è stata estesa, tra gli altri, al personale del Corpo impiegato in servizi di sicurezza pubblica per effetto dell'articolo 1 della legge n. 967/1969.

L'emolumento è stato successivamente rideterminato dall'articolo 5 della legge n. 284/1977 e dall'articolo 3 della legge n. 505/1978.

La normativa concertativa in seguito emanata per le Forze di polizia a ordinamento militare in ordine all'emolumento in rassegna (articolo 49 del d.P.R. n. 164/2002):

- (1) ne ha individuato l'importo e i **presupposti** per la corresponsione;
- (2) è **stata estesa** al personale dirigente delle Forze di polizia dall'articolo 2, comma 2, della legge n. 263/2004.

Per completezza, giova evidenziare che dal 2008, per far fronte a specifiche ed eccezionali **esigenze di prevenzione della criminalità**, il legislatore - ai sensi del combinato disposto degli artt. 7-bis del decreto-legge n. 92/2008 e 24, commi 74 e 75, del decreto-legge n. 78/2009 - ha previsto:

- l'**adozione** di un piano semestrale di impiego (prorogato, da ultimo, fino al 31 dicembre 2013 dal decreto-legge n. 95/2012) di un contingente delle Forze armate per l'esecuzione di servizi di **vigilanza** a siti e obiettivi sensibili, nonché di **perlustrazione e pattuglia** in concorso e **congiuntamente alle Forze di polizia**;

- **l'attribuzione** al personale delle Forze armate facente parte del predetto contingente di **un'indennità omnicomprensiva** (pari, attualmente, a **13 e 26 euro**, rispettivamente, per i servizi in sede e per quelli fuori sede) in misura comunque **non superiore** al trattamento economico accessorio spettante agli appartenenti alle Forze di polizia. A questi ultimi, per converso, è dovuto un compenso di **importo analogo** a quello della suddetta indennità qualora essi siano impiegati:

- . nei predetti servizi congiunti di perlustrazione e pattuglia, in luogo dell'indennità di ordine pubblico;
- . nelle attività di vigilanza a siti e obiettivi sensibili, laddove per le stesse non sia già corrisposta l'indennità di ordine pubblico.

#### **b. Disposizioni applicative.**

Alla luce del quadro normativo *sub a.* nonché delle direttive all'uopo emanate in materia dal competente Ministero dell'interno, l'indennità di ordine pubblico in sede è **corrisposta**:

- (1) agli appartenenti alle Forze di polizia impiegati **in sede** per l'espletamento, ai fini della tutela dell'ordine pubblico, di **servizi operativi esterni caratterizzati da condizioni di particolare disagio** e rischio;
- (2) per ciascun **turno giornaliero** avente una durata di almeno **quattro ore**<sup>1</sup>;
- (3) nella misura unica di **13 euro**;
- (4) **anche al personale** che, a seguito di infermità o lesioni traumatiche verificatesi nel corso e a causa del servizio, **non possa completare** il turno previsto.

I predetti servizi sono **disposti dal Questore** - quale Autorità provinciale di P.S. - con specifica **ordinanza** recante le modalità di svolgimento degli stessi, la forza da impiegare, l'equipaggiamento necessario, i responsabili del servizio nonché le finalità da conseguire.

#### **c. Regime di cumulabilità.**

In ragione dell'attuale contesto normativo ed applicativo descritto *sub. a e b.*, l'indennità di ordine pubblico **in sede**:

- (1) è **compatibile** con il compenso per lavoro **straordinario** eventualmente reso nella circostanza (circolare n. 333.A/9807.G.D.1 in data 4 maggio 1993 del Ministero dell'interno);
- (2) **non è cumulabile**, in particolare ed a titolo esemplificativo, con le seguenti indennità:
  - (a) di marcia e per servizi esterni [cfr. circolare *sub (1)* del Ministero dell'interno];
  - (b) meccanografica e di rischio (art. 13 della richiamata legge n. 284/1977);
  - (c) per i servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili, nonché di perlustrazione e pattuglia svolti in concorso e congiuntamente alle Forze armate (art. 24, comma 75, del decreto-legge n. 78/2009).

### **3. Indennità di ordine pubblico fuori sede.**

#### **a. Quadro normativo di riferimento.**

L'indennità in commento è stata prevista dall'articolo 5 della legge n. 1543/1963 - come sostituito dall'articolo 1 della legge n. 204/1975 - in favore del personale dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia **impiegato per i servizi collettivi di ordine pubblico fuori sede.**

<sup>1</sup> Il Ministero dell'interno, con circolare n. 333-G/2.3.81.(09/03) in data 24 febbraio 2003, ha riconosciuto il particolare beneficio anche per i servizi svolti a ridosso delle ore 24:00 (21:00/01:00 - 22:00/02:00 - 23:00/03:00) che altrimenti, "... non presentando quattro ore consecutive all'interno di una sola giornata solare, non consentirebbero il pagamento dell'indennità di ordine pubblico".

Tale emolumento è stato poi rideterminato dall'articolo 6 della legge n. 284/1977.

In seguito, il combinato disposto di cui agli articoli 10 del d.P.R. n. 147/1990 - **esteso**, tra gli altri, agli appartenenti alla Guardia di finanza e all'Arma dei carabinieri dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge n. 232/1990 - e 49 del richiamato d.P.R. n. 164/2002 ha definito gli aspetti applicativi dell'istituto economico in parola.

Le norme del citato decreto n. 164/2002, concernenti, tra l'altro, l'indennità di ordine pubblico fuori sede, **sono state estese** al personale dirigente delle Forze di polizia dall'articolo 2, comma 2, della legge n. 263/2004.

Con riferimento ai servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili, nonché di perlustrazione e pattuglia in concorso e congiuntamente alle Forze armate, valgono le medesime disposizioni richiamate per l'indennità di ordine pubblico in sede.

#### b. Disposizioni applicative.

Alla luce del quadro normativo *sub* a. nonché delle direttive all'uopo impartite dal competente Ministero dell'interno, l'indennità di ordine pubblico fuori sede:

(1) è **corrisposta**:

(a) al personale impiegato in **servizi operativi - connotati da particolari condizioni** di disagio e rischio - espletati, ai fini della tutela dell'ordine pubblico, **in località poste in comune diverso dall'ordinaria sede di servizio**;

(b) per ciascun **turno giornaliero** avente una durata di almeno **quattro ore**<sup>2</sup>;

(c) dal momento della **partenza** per il raggiungimento della località di svolgimento del servizio fino a quello di **rientro** nella sede ordinaria<sup>3</sup>. A tal riguardo, si evidenzia che gli oneri inerenti alle relative spese di viaggio sono posti a carico delle Prefetture - U.T.G. nelle cui province hanno sede i reparti di provenienza del personale all'uopo impiegato<sup>4</sup>;

(d) nella misura unica di **26 euro**;

(e) in **misura ridotta** del 30 per cento qualora non comporti il pernottamento fuori sede<sup>5</sup>;

(f) **anche al personale** che, a seguito di infermità o lesioni traumatiche verificatesi nel corso e a causa del servizio, **non possa completare il turno previsto**;

(2) **non compete** nelle giornate in cui il particolare servizio non viene eseguito, fermo restando che, in tali casi, la presenza fuori sede **garantisce** il diritto al riconoscimento del trattamento economico di missione, da ritenersi sempre sostitutivo e non cumulabile con il beneficio in argomento<sup>6</sup>.

I predetti servizi vengono **disposti dal Questore** - quale Autorità provinciale di P.S. - con specifica ordinanza recante le modalità di svolgimento degli stessi, la forza da impiegare, l'equipaggiamento necessario, i responsabili del servizio nonché le finalità da conseguire.

#### c. Regime di cumulabilità.

Sulla scorta dell'attuale quadro normativo ed applicativo di riferimento descritto *sub* a. e b., l'indennità di ordine pubblico **fuori sede**:

<sup>2</sup> Cfr. nota n. 1.

<sup>3</sup> Il Ministero dell'interno, con nota n. 333-G/II.C./2.2524/04 in data 2 novembre 2011, ha chiarito che "... qualora, nei viaggi ... per raggiungere sedi di servizio, il personale interessato usufruisca ... di una sosta per il pernottamento, tale interruzione sarà utile per la determinazione dell'indennità di ordine pubblico ...".

<sup>4</sup> In tal senso circolare n. 374437/62 in data 19 dicembre 2011 di questo Comando Generale.

<sup>5</sup> Viene considerato "con pernottamento", anche se non concretamente effettuato, il servizio che comprenda per intero il periodo orario 22:00-05:00 (vgs. circolare n. 333-G/2.3.81.(09/03) in data 24 febbraio 2003 del Ministero dell'interno).

<sup>6</sup> Il Ministero dell'interno, con circolare n. 333-G/2.3.81 in data 18 febbraio 1997, ha, tra l'altro, individuato nel riposo settimanale e nel congedo straordinario per motivi di salute alcune tipologie di "... interruzioni del servizio di O.P. ... per le quali non si matura il diritto alla percezione della relativa indennità ...", precisando che, in tali circostanze, " la permanenza fuori dalla sede di servizio comunque dovrà essere ristorata e, quindi, per tale periodo dovrà corrispondersi il trattamento economico di missione ...".

(1) è **cumulabile** con:

- (a) il compenso per lavoro **straordinario** eventualmente reso (circolare n. 333-G/9824.A.9.Z.1 in data 25 agosto 1990 del Ministero dell'interno);
- (b) le **indennità supplementari di impiego operativo** di cui agli **articoli 10 e 13 della legge n. 78/1983**, con **esclusione** di quella **supplementare di fuori sede**;

(2) **non è cumulabile**, in particolare ed a titolo esemplificativo, con le seguenti indennità:

- (a) di marcia ed il trattamento economico di missione (*cit.* art. 10 del d.P.R. n. 147/1990);
- (b) meccanografica e di rischio (*cit.* art. 13 della legge n. 284/1977);
- (c) per servizi esterni [*cf.* § 2.c.(2)(a)];
- (d) per i servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili, nonché di perlustrazione e pattuglia svolti in concorso e congiuntamente alle Forze armate (*cit.* art. 24, comma 75, del decreto-legge n. 78/2009);
- (e) supplementare di fuori sede;

Il descritto regime di cumulabilità tiene, altresì, conto del criterio **ermeneutico** seguito dal **Consiglio di Stato**, il quale ha considerato **determinante**, ai fini solutori della problematica afferente alla cumulabilità o meno tra due indennità operative, non tanto l'assenza di statuizioni normative espresse al riguardo, quanto la valutazione delle attività operative svolte e delle relative disagiate condizioni di impiego. Pertanto, secondo tale orientamento, sarebbero cumulabili solo le indennità che mirano a compensare attività distinte per finalità e per tipologia di intervento.

#### 4. **Abrogazioni.**

Sono abrogate, **con effetto immediato**, le seguenti direttive concernenti gli emolumenti in rassegna:

- a. circolare n. 190727/62133 in data 03 novembre 1975;
- b. circolare n. 105686/62130 in data 27 giugno 1977;
- c. circolare n. 222850 in data 11 settembre 1990;
- d. circolare n. 109407 in data 31 marzo 2009, limitatamente al punto 2.b..

5. Per la scrupolosa osservanza.

IL CAPO DI STATO MAGGIORE  
(Gen. D.  Carta)



**COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA**  
**SERVIZIO AMMINISTRATIVO**  
**I DIVISIONE**

N. 27438

ROMA, 22.02.2001

OGGETTO: Articolo 66, comma 2, D.P.R. 254/99.

AL COMANDO ACCADEMIA G. DI F.	= BERGAMO =
AL COMANDO SCUOLA SOTTUFFICIALI G. DI F.	= L'AQUILA =
AL COMANDO CENTRO DI AVIAZIONE G. DI F.	= PRATICA DI MARE =
AL COMANDO CENTRO NAVALE G. DI F.	= FORMIA =
AL COMANDO R.T.L.A. PER GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE G. DI F.	= LIDO DI OSTIA =
AI COMANDI R.T.L.A. G. DI F.	= LORO SEDI =
AL COMANDO QUARTIER GENERALE G. DI F.	= ROMA =
AL COMANDO R.T.L.A. DEI REPARTI SPECIALI G. DI F.	= ROMA =

Seguito circolare n. 92783 del 26.5.2000.

L'articolo 66 di cui all'oggetto ha previsto, a favore del personale specializzato delle Forze di Polizia effettivamente impiegato in modo esclusivo nei comandi e reparti logistico-addestrativi a supporto del dispositivo navale, la corresponsione di una indennità pari al 50% di quella di cui all'articolo 1, comma 1, del D.P.R. 11 ottobre 1988.

Il citato articolo 66 non discrimina il contingente di appartenenza del militare ma prevede quali presupposti legittimanti:

- il possesso di una specializzazione;
- l'effettivo impiego in modo esclusivo nei comandi e reparti logistico-addestrativi a supporto del dispositivo navale, individuati con l'allegato 1 alla circolare a seguito.

Per quanto sopra, sentito anche l'Ufficio Navale di questo Comando Generale, si comunica che l'indennità in questione è estesa a tutto il personale del Corpo, avente i requisiti, anche non appartenente al contingente di mare.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE  
 ( Dr. Gaetano Campagna)

All. 6



COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA  
SERVIZIO AMMINISTRATIVO  
I DIVISIONE

N. 283106

Roma, 21 AGO. 2003

OGGETTO: Applicazione dell'articolo 66 comma 2 del D.P.R. 254/99.

AL COMANDO CENTRO AVIAZIONE GUARDIA DI FINANZA	PRATICA DI MARE
AL COMANDO CENTRO NAVALE GUARDIA DI FINANZA	FORMIA
AL COMANDO REPARTO TECNICO LOGISTICO AMMINISTRATIVO PER GLI ISTITUTI D'ISTRUZIONE GUARDIA DI FINANZA	LIDO DI OSTIA
AI COMANDI REPARTO TECNICO LOGISTICO AMMINISTRATIVO	LORO SEDI
AL COMANDO QUARTIER GENERALE	ROMA
AL COMANDO REPARTO TECNICO LOGISTICO AMMINISTRATIVO DEI REPARTI SPECIALI GUARDIA DI FINANZA	ROMA

per conoscenza:

3164

ALL'ISPETTORATO PER GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE GUARDIA DI FINANZA	ROMA
AI COMANDI INTERREGIONALI DELLA GUARDIA DI FINANZA	LORO SEDI
AL COMANDO REPARTI SPECIALI GUARDIA DI FINANZA	ROMA
ALL'UFFICIO DEL GENERALE DI DIVISIONE PRESIDENTE COMMISSIONE PERMANENTE AVANZAMENTO GUARDIA DI FINANZA	ROMA
AL COMANDO ACCADEMIA GUARDIA DI FINANZA	BERGAMO
AL COMANDO SCUOLA POLIZIA TRIBUTARIA GUARDIA DI FINANZA	LIDO DI OSTIA
AL COMANDO SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI GUARDIA DI FINANZA	L'AQUILA
AL COMANDO LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA	BARJ
AL COMANDO CENTRO RECLUTAMENTO GUARDIA DI FINANZA	ROMA
AI COMANDI REGIONALI GUARDIA DI FINANZA	LORO SEDI
AL COMANDO UNITA' SPECIALI GUARDIA DI FINANZA	ROMA
AL COMANDO INVESTIGAZIONI ECONOMICO FINANZIARIE GUARDIA DI FINANZA	ROMA
AL COMANDO AERONAVALE GUARDIA DI FINANZA	ROMA
AI COMANDI NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA GUARDIA DI FINANZA	LORO SEDI
AL COMANDO NUCLEO SPECIALE POLIZIA VALUTARIA GUARDIA DI FINANZA	ROMA
AL COMANDO SERVIZIO CENTRALE INVESTIGAZIONE CRIMINALITA' ORGANIZZATA G. DI F.	ROMA
AL COMANDO NUCLEO SPECIALE REPRESSIONE FRODI COMUNITARIE G. DI F.	ROMA
AL COMANDO NUCLEO SPECIALE SERVIZI EXTRATRIBUTARI GUARDIA DI FINANZA	ROMA
AL COMANDO NUCLEO SPECIALE TUTELA CONCORRENZA E MERCATO G. DI F.	ROMA
AL COMANDO NUCLEO SPECIALE ISPETTIVO-FUNZIONE PUBBLICA GUARDIA DI FINANZA	ROMA
AL COMANDO NUCLEO SPECIALE REPRESSIONE EVASIONE CONTRIBUTIVA G. DI F.	ROMA
AL COMANDO NUCLEO SPECIALE INVESTIGATIVO GUARDIA DI FINANZA	ROMA
AL COMANDO OPERATIVO AERONAVALE GUARDIA DI FINANZA	ROMA
AL COMANDO CENTRO SPORTIVO GUARDIA DI FINANZA	LIDO DI OSTIA
AL COMANDO CENTRO LOGISTICO GUARDIA DI FINANZA	ROMA
AL CONSIGLIO CENTRALE DI RAPPRESENTANZA - Sezione Guardia di finanza -	ROMA

Di Finanza  
M. ALABR

L'articolo 66, comma 2, del D.P.R. 16 marzo 1999 n. 254 ha previsto, con decorrenza dal 1° gennaio 1998, che al personale specializzato delle Forze di Polizia effettivamente impiegato in modo esclusivo nei comandi e reparti logistico-addestrativi a supporto del dispositivo navale, spetti un emolumento pari al 50% dell'indennità di imbarco.

Per avere diritto all'emolumento in trattazione, i militari interessati devono essere in possesso congiuntamente dei requisiti soggettivi ed oggettivi di seguito specificati.

#### **1. Requisiti soggettivi.**

La norma in argomento, in sede di concertazione, è stata genericamente così formulata in quanto necessariamente attagliata a tutte le Forze di Polizia che, a differenza del Corpo, non hanno uno specifico contingente di mare.

Rispondono al requisito soggettivo tutte le specializzazioni specifiche del Servizio Navale e le specializzazioni del contingente ordinario assimilabili alle prime e precisamente:

- **Capo Stazione R.T.** assimilabile a Radiotelegrafista;
- **Operatore Marconista Telescriventista** assimilabile a Radiotelegrafista;
- **Contabile** assimilabile a Furiere preposto alla gestione del contante;
- **Radiomontatore** assimilabile all'analoga specializzazione del comparto navale.

#### **2. Requisiti oggettivi.**

**Effettivo impiego, in modo esclusivo, nei comandi e reparti logistico-addestrativi a supporto del dispositivo navale.**

**I comandi e reparti logistico-addestrativi a supporto del dispositivo navale sono i "comandi", i "reparti logistici" ed i "reparti addestrativi", ovvero le articolazioni interne di altri reparti che inquadrano risorse organiche del contingente di mare, ordinativamente costituiti e deputati al soddisfacimento delle esigenze tecnico-logistico-amministrative nonché al supporto operativo delle unità navali.**

Il **dispositivo navale** è l'insieme di tutte le **unità navali** del Corpo per le quali è sancita la relativa tabella organica di equipaggiamento, impiegate in attività di carattere operativo logistico e addestrativo.

Le **unità navali logistiche** sono quelle di supporto al dispositivo navale e quelle di rappresentanza.

Le **unità navali addestrative** sono quelle utilizzate per l'addestramento del personale.

Rispondono al requisito oggettivo i seguenti comandi e reparti:

- a. Ufficio Navale del Comando Generale;
- b. Centro Navale;
- c. Scuola Nautica della Legione Allievi;
- d. Scuole Ispettori e Sovrintendenti, limitatamente alla Compagnia Allievi Marescialli del contingente di mare;
- e. 4° Nucleo Atleti Vela del Centro Sportivo presso la Scuola Nautica;
- f. Stazioni Navali, Sezioni Operative Navali, Squadriglie Navali;
- g. altre articolazioni del Comando Generale per le quali esigenze di supporto al dispositivo navale richiedano previsioni organiche di personale specializzato del contingente di mare;
- h. Comando Aeronavale;
- i. Comando Operativo Aeronavale;
- j. Reparti Operativi Aeronavali;
- k. Gruppi Aeronavali;
- l. Comandi Regionali, Provinciali, Legioni Allievi, limitatamente alle articolazioni per le quali esigenze di supporto al dispositivo navale richiedano previsioni organiche di personale specializzato del contingente di mare;
- m. Re.T.L.A., limitatamente alle articolazioni per le quali esigenze di supporto al dispositivo navale richiedano previsioni organiche di personale specializzato del contingente di mare;
- n. altri reparti ordinari per i quali esista la previsione organica di personale del contingente di mare con esclusivi compiti di supporto al dispositivo delle unità navali da essi dipendenti.

In relazione ai precedenti punti g, h, i, j, k, l, m, n, si precisa che il numero dei militari destinatari dell'indennità di cui trattasi, non potrà comunque superare la dotazione organica prevista per il personale specializzato del contingente di mare.

Sono esclusi dalla percezione dell'emolumento gli Allievi del Corpo.

3. Le suddette disposizioni danno luogo alla corresponsione di eventuali emolumenti arretrati a decorrere dal 1° gennaio 1998 (data di entrata in vigore della norma in oggetto).
4. La presente circolare sostituisce l'analoga circolare nr.92783/1 in data 26 maggio 2000, fatte salve le disposizioni relative all'imbarco in soprannumero.

IL CAPO DI STATO MAGGIORE  
(Gen. D. Nino di Paolo)

